TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A. in liquidazione

Corso Marche n. 79

10146 Torino

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX ART. 6 D.LGS. N. 231/2001

REGOLAMENTO

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Revisione 5 – 2026

Approvata con Determina del Liquidatore n. 32 del 24/07/2026

INDICE

1. Scopo e ambito di applicazione

2. Nomina e composizione dell'Organismo

3. Durata in carica e sostituzione dell'Organismo

4. Obblighi di comunicazione al Liquidatore

5. Obblighi di riservatezza

6. Funzioni e poteri dell'Organismo

6.1 Segnalazioni all'OdV e tutela delle persone segnalanti

7. Modifiche del Regolamento

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Torino Nuova Economia S.p.A. in liquidazione (d'ora in avanti "TNE" o la "Società") ha istituito un organismo con funzioni di vigilanza e controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito "OdV" o l'"Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'effettività e all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello" o il "MOG") adottato dalla Società allo scopo di prevenire la commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa e/o dei Soci in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni (di seguito "D.Lgs. 231/01").

Con delibera assembleare del 23 dicembre 2025, iscritta nel Registro delle Imprese in data 29 dicembre 2025, la Società è stata posta in liquidazione volontaria ai sensi degli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile. Il Modello e l'Organismo di Vigilanza rimangono operativi per tutta la durata della fase di liquidazione, in quanto la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 permane anche nella fase liquidatoria, sino alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese.

Il presente regolamento, adottato con Determina del Liquidatore, è stato predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo medesimo individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

È in facoltà dell'OdV approvare direttamente un "regolamento interno di procedura" volto a disciplinare, più nello specifico, il funzionamento interno dell'Organismo medesimo. Tale regolamento, come qualsiasi sua modificazione e/o implementazione apportata, è inviato per conoscenza al Liquidatore.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

Il Liquidatore è competente in relazione alla nomina e alla revoca dell'OdV, anche di un solo componente dello stesso, e alla dotazione delle risorse strumentali e finanziarie in misura adeguata al proprio efficace funzionamento.

L'Organismo preposto alla vigilanza sull'efficacia del Modello volto a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ha composizione monocratica o collegiale in base alle determinazioni che verranno assunte di volta in volta dal Liquidatore.

Le figure individuate quali componenti dell'OdV devono risultare dotate di adeguata professionalità e in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, autonomia e onorabilità.

L'OdV, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'OdV avrà a propria disposizione una dotazione di risorse strumentali e finanziarie, proposta dall'Organismo stesso al Liquidatore e fatte salve le eventuali successive integrazioni che si rendessero necessarie, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

I casi tassativi di revoca dell'OdV – collegialmente o di singoli componenti – da parte del Liquidatore sono:

a) reiterate inadempienze ai propri compiti e/o ingiustificata inattività anche con riferimento ai doveri di aggiornamento del Modello;

b) irrogazione di sanzioni interdittive alla Società a causa di inattività dell'OdV e/o di inadeguatezza del Modello;

c) mancato aggiornamento e adeguamento del Modello in caso di sua violazione da parte di soggetti obbligati ad osservarlo;

d) insorgenza di un rapporto di parentela e/o di affinità entro il secondo grado o di un rapporto di affari con uno qualunque dei soggetti sottoposti al suo controllo ovvero insorgenza di interessi comuni con gli stessi ovvero di interessi in contrasto con loro ovvero di lite minacciata o radicata presso un organismo con poteri decisionali e/o transattivi e/o conciliativi;

e) insorgenza di qualsivoglia rapporto e/o incarico (per esempio, ma non solo, di consulenza, di rappresentanza, di gestione, di direzione etc.) con Enti o Società in concorrenza con TNE; nella fase di liquidazione la Società non svolge attività concorrenziale, sicché la presente causa di revoca resta applicabile con riferimento a rapporti e/o incarichi comunque incompatibili con l'indipendenza e l'autonomia dell'OdV;

f) dichiarazione di interdizione, inabilitazione ovvero apertura della liquidazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019, ovvero sentenza di condanna e/o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitiva, per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico ovvero che comporti comunque l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte nonché l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

g) violazione delle disposizioni normative a tutela della privacy relative alle informazioni trattate dall'Organismo nell'esercizio delle sue funzioni.

I casi di cui alle lettere d), e) ed f) possono rappresentare anche ipotesi di incompatibilità originaria con l'assunzione della funzione di componente dell'OdV.

3. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è fissata, volta per volta, dal Liquidatore.

Il Liquidatore può revocare in qualsiasi momento l'Organismo, qualora sussista una delle cause tassative indicate al punto 2. precedente.

Il venir meno dei requisiti di cui al precedente punto 2. comma 3 nonché il verificarsi della condizione di cui al precedente punto 2. comma 6 lett. f), comporta la decadenza automatica dell'Organismo o dei suoi componenti singolarmente dal proprio ufficio.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza dell'OdV, il Liquidatore provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

Il mandato dell'Organismo di Vigilanza cessa in ogni caso automaticamente al completamento delle operazioni di liquidazione e alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL LIQUIDATORE

L'OdV invia ogni sei mesi al Liquidatore un report sui risultati dell'attività di vigilanza e controllo posta in essere, sullo stato di attuazione del Modello indicando eventuali modifiche e/o aggiornamenti che reputi necessario apportare.

5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Liquidatore.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso e delle relative fonti, in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, l'OdV si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni sue proprie.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di tutela della privacy, in particolare ai sensi del Codice della privacy (combinato disposto degli Artt. 13 ss. del Regolamento UE 679/2016 e degli Artt. 13-23 D.Lgs. 196/2003).

6. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

L'OdV deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare la puntuale ed efficiente vigilanza sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società ed è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

I. vigilare sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello predisposto o, comunque, non ne violino le disposizioni;

II. verificare l'efficacia del Modello: ossia verificarne la concreta e costante idoneità a prevenire il verificarsi dei reati presupposto per evitare i quali il Modello stesso è stato adottato;

III. proporre l'aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ad eventuali modifiche della struttura aziendale nonché alla normativa vigente; nella fase di liquidazione l'OdV propone al Liquidatore gli aggiornamenti del Modello resi necessari dalle modifiche dell'attività aziendale connesse alla dismissione degli asset e all'avanzamento delle operazioni di liquidazione.

Con riferimento al profilo operativo, viene affidato all'OdV il compito di:

a) verificare periodicamente la mappa delle "aree a rischio" al fine di segnalare al Liquidatore eventuali mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'OdV devono essere segnalate, da parte delle diverse funzioni aziendali e da parte di tutti i destinatari del Modello – tramite comunicazioni scritte – le eventuali situazioni che possano esporre la Società al rischio di commissione dei reati presupposto;

b) effettuare periodiche verifiche in merito all'attuazione concreta di quanto previsto dal Modello, con particolare riferimento alle procedure, ai controlli nonché all'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico;

c) verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

d) coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), al fine di consentire uno scambio di informazioni finalizzato a: 1) mantenere aggiornate le aree a rischio reato con una costante attività di monitoraggio; 2) verificare la realizzazione di tutte le fasi attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.); 3) garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;

e) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni relative al Modello.

L'attività di verifica e monitoraggio dell'OdV, volta a garantire la concreta attuazione ed efficacia del Modello, è finalizzata altresì, qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, ai seguenti scopi:

– sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative a diffondere il rispetto dei modelli di comportamento;

– indicare direttamente al Liquidatore le eventuali carenze del Modello per l'apporto di correzioni e modificazioni allo stesso e ai singoli protocolli operativi;

– segnalare i casi più gravi di mancata attuazione e/o violazioni del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni aziendali nonché al Liquidatore per l'adozione delle sanzioni disciplinari più opportune.

Al fine di realizzare le attività sopraindicate, l'OdV deve avere libero accesso ai luoghi e a tutta la documentazione aziendale nonché avere la possibilità di acquisire dati ed informazioni avvalendosi altresì della collaborazione di soggetti idonei appositamente individuati per lo svolgimento delle attività di vigilanza.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda a quanto previsto dall'apposita Sezione della Parte Generale del MOG nonché al "Regolamento interno di procedura" se adottato dall'OdV.

6.1 Segnalazioni all'OdV e tutela delle persone segnalanti

Conformemente alle modifiche introdotte con la Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 1937 e il D.Lgs. 24/2023 di attuazione riguardante la protezione delle persone che segnalano irregolarità, violazioni di legge o illeciti di rilievo penalistico commessi ovvero che si presumono commessi entro un ambito lavorativo ai sensi del comma 2-bis dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito la "Direttiva") il MOG prevede i canali che consentano ai soggetti in posizioni apicali e a coloro che sono sottoposti alla loro direzione e controllo di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate all'OdV di condotte illecite o di violazioni del Modello.

A tale scopo le segnalazioni devono essere inviate attraverso posta tradizionale mediante plico da recapitare presso la sede dell'Organismo di Vigilanza. Al fine di garantire la riservatezza è previsto che la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di un documento di identità, la seconda contenente la segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno l'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza monocratico e la dicitura "Riservata personale – All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza". L'Organismo di Vigilanza in

qualità di gestore delle segnalazioni avrà cura di effettuare la loro protocollazione riservata su autonomo registro.

L'OdV ha il compito di istruire, dare riscontro e utilizzare le segnalazioni per adottare ogni provvedimento conseguente; in particolare l'OdV dovrà:

a) dare tempestivamente un avviso di ricevimento delle segnalazioni, in ogni caso entro sette giorni dal loro ricevimento, salvo esplicita diversa richiesta della persona segnalante o tranne se ritiene ragionevolmente che confermare il ricevimento della segnalazione metta a repentaglio la protezione dell'identità della persona segnalante;

b) dare un riscontro alla persona segnalante entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi, o sei mesi in casi debitamente giustificati;

c) comunicare alla persona segnalante l'esito finale delle indagini svolte in seguito e sulla base della segnalazione;

d) trasmettere le informazioni contenute nella segnalazione all'ANAC e/o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e/o alla Procura Regionale della Corte dei Conti, in entrambi i casi rispettando la competenza per materia e territoriale, informando la persona segnalante.

In caso di segnalazioni relative a fatti di lieve entità ovvero ripetute non recanti nuove informazioni significative sulle violazioni rispetto a una precedente segnalazione per la quale le pertinenti procedure sono state concluse, a meno che nuove circostanze di fatto o di diritto non giustifichino che si dia loro un seguito diverso, l'OdV potrà procedere alla loro archiviazione.

L'OdV dovrà curare che i canali di segnalazione:

a) siano progettati, stabiliti e gestiti in modo da garantire la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e impediscano l'accesso da parte del personale non autorizzato;

b) permettano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli, per consentire l'effettuazione di ulteriori indagini.

Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta e orale; quelle orali possono essere fatte tramite telefono ovvero attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, con un incontro diretto entro un termine ragionevole.

Il Liquidatore disciplina nel MOG che, ove una segnalazione sia ricevuta attraverso canali differenti rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento o da personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al personale che la riceve sia vietato divulgare qualsiasi informazione che permetta di identificare la persona segnalante o coinvolta e trasmetta la segnalazione, senza indugio e senza modifiche, all'OdV.

Il Liquidatore curerà che siano pubblicate sul sito web della Società, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, le seguenti informazioni:

a) le condizioni affinché il segnalante benefici di protezione ai sensi della Direttiva;

b) i dati di contatto per i canali di segnalazione;

c) le procedure applicabili alle segnalazioni di violazioni, comprese le modalità con cui l'OdV può chiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni comunicate o di fornire ulteriori informazioni, il termine per fornire un riscontro nonché il tipo e contenuto di tale riscontro;

d) il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni, in particolare alle informazioni relative al trattamento dei dati personali conformemente all'Art. 17 della Direttiva, agli Artt. 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679, all'Art. 13 della direttiva (UE) 2016/680 e all'Art. 15 del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi;

e) il tipo di seguito da dare;

f) i mezzi di ricorso e le procedure di protezione contro le ritorsioni e la disponibilità di una consulenza riservata per le persone che intendano effettuare una segnalazione;

g) una dichiarazione che spieghi chiaramente le condizioni alle quali le persone che effettuano segnalazioni all'OdV siano protette dalla responsabilità per violazione della riservatezza;

h) le informazioni di contatto dell'OdV.

L'OdV dovrà riesaminare regolarmente e quantomeno una volta ogni tre anni le procedure per il ricevimento delle segnalazioni (best practices) e riferire al Liquidatore per l'adozione degli eventuali provvedimenti.

All'OdV è imposto l'obbligo di riservatezza vale a dire di provvedere a che l'identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante.

La divulgazione dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione testé rammentata è ammessa solo ove ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'UE o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.

Le persone segnalanti dovranno essere informate prima della divulgazione della loro identità, salvo che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari. L'OdV dovrà fornire alle persone segnalanti una spiegazione scritta delle ragioni sottese alla divulgazione dei dati riservati in questione.

I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti ovvero, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

L'OdV ha l'obbligo di conservare la documentazione inerente alle segnalazioni nel rispetto dei requisiti di riservatezza e soltanto per il tempo ritenuto necessario e proporzionato per conformarsi all'obbligo imposto dalla Direttiva o dalla normativa europea o nazionale.

Se la segnalazione è stata fatta utilizzando una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato ovvero in occasione di un incontro, subordinatamente al consenso della persona segnalante, l'OdV potrà documentare la segnalazione orale:

a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni; o

b) mediante una trascrizione completa e accurata della conversazione effettuata dal personale addetto al trattamento della segnalazione.

L'OdV dovrà consentire alla persona segnalante di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della chiamata mediante l'apposizione della propria firma.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente dal Liquidatore, anche su proposta dell'OdV.